

UOC Risorse Umane

**Il dirigente della UOC Risorse Umane
in virtù della delega conferita con deliberazione N°327/2025
HA ASSUNTO LA PRESENTE DETERMINAZIONE**

N. 828 del 06/10/2025

**OGGETTO: Dipendente matr. 3031
Congedo per cure ex art. 7 d.lgs. 119/2011**

Esercizi/o e conto . Centri/o di costo .

- **Importo presente Atto: € .**

- **Importo esercizio corrente: € .**

Budget

- **Assegnato: € -**

- **Utilizzato: € -**

- **Residuo: € -**

Autorizzazione n°: -

Servizio Risorse Economiche: **Giovanna Evangelista**

UOC Risorse Umane Proposta n° DT-853-2025

L'estensore

Monica Salvatori

Il Responsabile del Procedimento

Monica Salvatori

Il Dirigente della UOC Risorse Umane

Giuseppe Zappalà

La presente determinazione si compone di n° 5 pagine e dei seguenti allegati che ne formano parte integrante e sostanziale:

- Vista la deliberazione n. 327 del 3 aprile 2025 di attribuzione delle deleghe ai Dirigenti del Ruolo Professionale, Tecnico e Amministrativo da parte del Direttore Generale degli IFO;
- Vista la nota del 22/09/2025, acquisita al protocollo n. 13875 con la quale la dipendente matr. 3031, con rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato presso questi Istituti, ha presentato istanza per usufruire di congedo per cure ex art. 7 d.lgs. 19/2011;
- Richiamato il d.lgs. 119/2011 che all'art. 7 prevede la possibilità per il lavoratore dipendente cui sia stata riconosciuta una riduzione della capacità lavorativa superiore al 50% di fruire ogni anno di un congedo per cure per un periodo non superiore ai 30 giorni;
- Visto il verbale della Commissione INPS di Roma del 31/10/2024, presentato dalla dipendente matr. 3031, con rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato presso questi Istituti, che attesta una invalidità civile con riduzione permanente della capacità lavorativa superiore al 50%, in relazione alla quale è prevista la possibilità di fruire dei benefici previsti dall' art. 7 del d.lgs. 119/2011;
- Atteso che il congedo per cure previsto dall'art. 7 del d.lgs. 119/2011 è accordato dal datore di lavoro a seguito di domanda del dipendente interessato, accompagnata dalla richiesta del Medico Convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale o appartenente ad una struttura sanitaria pubblica dalla quale risulti la necessità della cura in relazione all'infermità riconosciuta;
- Considerato che nei giorni di congedo per cure il lavoratore ha diritto a percepire il trattamento economico calcolato secondo il regime delle assenze per malattia e che tale periodo di assenza non rientra nel periodo di comperto;
- Rilevato che la dipendente matr. 3031, con rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato presso questi Istituti, in relazione al proprio stato di invalidità, sia in possesso dei

requisiti per la fruizione dei benefici di cui all'art. 7 del d.lgs. 119/2011 consistenti in un periodo di congedo per cure nel limite di trenta giornate lavorative l'anno;

Atteso che altresì la stessa dipendente dovrà comprovare l'avvenuta sottoposizione alle cure mediante presentazione di idonea documentazione all'UOC Risorse Umane e Relazioni Sindacali;

Tenuto conto che la UOC Risorse Umane e Relazioni Sindacali disporrà idonei controlli sulle certificazioni attestanti l'avvenuta sottoposizione alle cure;

Ritenuto di dover prendere atto dell'istanza per usufruire di congedo per cure ex art. 7 d.lgs. 119/2011 presentata dalla dipendente matr. 3031, con rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato presso questi Istituti, e per l'effetto concedere un periodo di congedo per cure, nel limite di trenta giornate lavorative l'anno alla dipendente;

Precisato che tutta la documentazione richiamata e non allegata nella presente deliberazione è reperibile agli atti della UOC proponente;

Attestato che il presente provvedimento, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi dell'art. 1 della legge 20/1994 e successive modifiche, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1, primo comma, della legge 241/1990, come modificata dalla legge 15/2005;

Propone

Per i motivi di cui in narrativa che si intendono integralmente confermati di:

- di concedere un periodo di congedo per cure, nel limite di trenta giornate lavorative l'anno, alla dipendente matr. 3031, con rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato presso questi Istituti, da fruire secondo quanto esposto in premessa.

L'Unità Operativa Complessa Risorse Umane e Relazioni Sindacali curerà tutti gli adempimenti per l'esecuzione della presente determinazione.

La UOC Risorse Umane curerà tutti gli adempimenti per l'esecuzione della presente determinazione.

Il Dirigente della UOC Risorse Umane

Giuseppe Zappalà

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate